



Università
degli Studi
di Palermo



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" con sede legale in Palermo Via Gino Marinuzzi n. 3 Cap. 90129, Partita IVA 00112740824, pec: protocollo generale.izssicilia@legalmail.it, rappresentato dal Dr. Salvatore Seminara (Commissario Straordinario) (d'ora innanzi denominato anche semplicemente "**IZS SICILIA**");

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, e-mail: dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036, (d'ora innanzi denominato anche semplicemente "**STEBICEF**");
di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO



**Università
degli Studi
di Palermo**



- I. che STEBICEF include ricercatori appartenenti in modo trasversale a molti degli ambiti scientifici della ricerca biomedica e garantisce un ambiente caratterizzato da una elevata interdisciplinarietà che si riflette principalmente nell'attività di ricerca che spazia da studi di biologia cellulare e molecolare, a studi fisiopatologici e pre-clinici;
- II. che il Piano Strategico del Dipartimento STEBICEF prevede di stipulare nuove convenzioni di ricerca con Istituzioni di Ricerca Nazionali ed Internazionali d'Eccellenza che operino nei settori tematici affini agli obiettivi del Dipartimento.
- III. che l'IZS SICILIA è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerche nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie innovative e diffusive anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- IV. che l'IZS SICILIA promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito dei



**Università
degli Studi
di Palermo**



principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

- V. che a tale scopo, l'IZS SICILIA, come centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, promuove e attiva forme di collaborazione con altri Atenei, Centri di ricerca, Enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con Istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private, contribuendo anche all'attività didattica e formativa dei giovani in tutorato per tesi di laurea o dottorato di ricerca.

CONSIDERATO

- I. che STEBICEF, nell'ambito del 39° ciclo del Dottorato "D067-Tecnologie e scienze per la salute dell'uomo" su tema 118.PNRR.UNIPA ha avviato un progetto dal titolo "Analisi di modelli tumorali 2D e 3D di nuovi composti naturali per il superamento della resistenza multifarmaco" affidato alla Dott.ssa Lucia Condorelli;
- II. che presso l'IZS SICILIA insiste il laboratorio di "Istopatologia e Immunoistochimica", dotato delle strumentazioni di base per lo svolgimento di attività



**Università
degli Studi
di Palermo**



- sperimentale nel campo della ricerca traslazionale in biomedicina.
- III. che le Parti manifestano e condividono l'interesse a sviluppare progetti comuni di ricerca e alta formazione in ambito bio-medico con particolare riferimento all'ambito delle scienze nutraceutiche.
- IV. che l'IZS SICILIA intende mettere a disposizione per l'attività comune di cui al punto che precede gli spazi, i laboratori e le attrezzature di cui dispone, con particolare riferimento all'utilizzo degli stessi per le attività espletate in ragione della borsa di cui al precedente punto I e dell'attività prevista al punto II.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifica finalizzata alla ricerca e all'alta formazione nell'ambito delle scienze nutraceutiche, orientato all'acquisizione e allo sviluppo



**Università
degli Studi
di Palermo**



di conoscenze innovative nell'ambito delle scienze farmaceutiche con particolare riferimento ai nutraceutici, agli alimenti funzionali, agli alimenti medicali e agli integratori alimentari.

Art. 3 - Responsabili scientifici

L'IZS SICILIA nomina quale responsabile scientifico il Dr. Roberto Puleio.

Lo STEBICEF nomina quale responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Poma.

Art. 4 - Impegni delle Parti e risorse umane coinvolte

Le Parti, allo scopo di eseguire le attività di ricerca e di alta formazione che saranno richieste e concordate con la partecipazione di entrambe le Istituzioni, si impegnano a consentire alle seguenti unità di personale di avere accesso alle strutture di ciascuna Parte:

Per IZS SICILIA:

- Dott. Roberto Puleio - (Dirigente responsabile Lab. Istopatologia presso IZS SICILIA).

Per STEBICEF:

- Prof.ssa Paola Poma - (Professore Associato presso STEBICEF).
- Dott.ssa Lucia Condorelli (Dottoranda di ricerca presso STEBICEF);



**Università
degli Studi
di Palermo**



- Dott.ssa Manuela Labbozzetta (Ricercatore presso STEBICEF);
- Prof.ssa Monica Notarbartolo di Villarosa - (Professore Associato presso STEBICEF);

L'IZS SICILIA, in particolare, consentirà alla dott.ssa Lucia Condorelli l'accesso ai propri laboratori e l'utilizzo delle attrezzature, impegnandosi a mettere a disposizione spazi e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di studio, di ricerca, di formazione, sotto la supervisione del responsabile scientifico dell'IZS SICILIA, di cui all'Art. 3.

Art. 5 - Oneri finanziari

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto della presente collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Il presente accordo non comporta alcun onere per STEBICEF in conseguenza dell'utilizzo di strutture, laboratori, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall' IZS SICILIA.

Parimenti, il presente accordo non comporta alcun onere per l'IZS SICILIA in conseguenza dell'utilizzo di strutture, laboratori, attrezzature e personale che vengano messi a disposizione dallo STEBICEF.



**Università
degli Studi
di Palermo**



Articolo 6 - Copertura assicurativa, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

STEBICEF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale e del titolare della borsa di dottorato D067-Tecnologie e scienze per la salute dell'uomo, impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

L'IZS SICILIA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e disciplinari di sicurezza in uso nelle sedi ove espletano le attività oggetto della presente convenzione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e nei laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.



**Università
degli Studi
di Palermo**



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Ciascuna Parte si impegna ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature e attrezzature scientifiche, nei confronti di dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del menzionato decreto. Resta preliminarmente a carico della Parte inviante l'attività formativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 37 - commi 1 e 2 - del d. lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria del personale dell'IZS SICILIA sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale del STEBICEF sarà assicurata dal proprio medico competente.

**Art. 7 - Riservatezza, proprietà intellettuale e uso dei
risultati**

Le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'accordo e per cinque anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le Informazioni



**Università
degli Studi
di Palermo**



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall'accordo.

Resta inteso tra le Parti, che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- I. diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell'accordo;
- II. è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
- III. è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a



**Università
degli Studi
di Palermo**



prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite;

Ogni Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze brevettate che la stessa dimostri di possedere precedentemente all'entrata in vigore del presente accordo, o che la stessa possiede al di fuori dello stesso. La proprietà delle conoscenze tecniche e le procedure, non brevettate, sviluppate antecedentemente all'avvio delle attività di cui al presente accordo sono e rimangono di proprietà della Parte che le ha generate. Le altre Parti non potranno pretendere alcun diritto su tali brevetti, conoscenze e procedure non brevettate e know-how a seguito della sottoscrizione del presente accordo.

I risultati e i dati delle attività condotte autonomamente nel quadro del presente Accordo saranno di proprietà della Parte che li avrà ottenuti e potranno essere diffusi e divulgati autonomamente.

Di contro, nel quadro del presente accordo i risultati ottenuti da attività interdipendenti, collegate e correlate che coinvolgano entrambi le Parti saranno di proprietà delle stesse e potranno essere condivisi anche attraverso pubblicazioni congiunte che vedranno partecipi, in veste di coautori, sia i ricercatori STEBICEF che i ricercatori dell'IZS SICILIA eventualmente coinvolti nel progetto.



**Università
degli Studi
di Palermo**



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Art. 8 - Durata

La presente Convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Prima della naturale scadenza, le parti potranno prorogare la durata della presente Convenzione, previa comunicazione scritta a mezzo pec e dietro presentazione di relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere.

Art. 9 - Modifiche

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione, o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo mediante atto scritto.

Art. 10 - Recesso

Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione effettuandone comunicazione all'altra Parte con 60 giorni di preavviso mediante PEC. Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di convenzione già eseguita.



**Università
degli Studi
di Palermo**



Art. 11 - Regole di divieto uso nome e/o logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale e comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione;

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice della privacy) e successive



**Università
degli Studi
di Palermo**



modifiche ed integrazioni nonché dal Reg. UE 679/2016, ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare dei trattamenti con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati nello sviluppo del programma di ricerca e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di rendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento - ivi incluse le misure di sicurezza - ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal Codice della privacy.

Art.13 - Registrazione e spese di bollo

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A" sono a carico di STEBICEF.

Art.14 - Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dell'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Palermo.



**Università
degli Studi
di Palermo**



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

IZS SICILIA

Il Commissario Straordinario

Dott. Salvatore Seminara

STEBICEF

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Vincenzo Arizza